

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI PORDENONE

COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI NEL
SOTTOSUOLO STRADALE DI PROPRIETÀ COMUNALE
O DI USO PUBBLICO

<i>Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 19-02-2004</i> <i>Modificato con deliberazione n. 19 del 19.02.2007</i>
--

SOMMARIO

ART. 1. (AMBITO DI APPLICAZIONE)	3
ART. 2. (DISCIPLINA DI RIFERIMENTO).....	3
ART. 3. (DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE - CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO)..	3
ART. 4. (ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONNESSI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO).....	6
ART. 5. (CONFERENZE DEI SERVIZI)	6
ART. 6. (CONVEZIONI, CLAUSULE, ACCORDI E DEROGHE)	7
ART. 7. (ESECUZIONE DEI LAVORI)	7
ART. 8. (DANNI).....	7
ART. 9. (TERMINE LAVORI)	8
ART. 10. (OBBLIGHI DI MANUTENZIONE SUCCESSIVA ALLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI).....	8
ART. 11. (PRESCRIZIONI TECNICHE)	9
ART. 12. (INTERVENTI SU OPERE DI RECENTE REALIZZAZIONE O RISTRUTTURAZIONE).....	10
ART. 13. (CAUZIONE)	10
ART. 14. (SANZIONI).....	10
ART. 15. (ABROGAZIONI DI NORME)	10
ALLEGATO “A” - NORME TECNICHE	
ALLEGATO “B” – SEGNALETICA	
MODULISTICA	

Art. 1. (ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le azioni e i comportamenti cui debbono uniformarsi i soggetti che realizzano interventi nel sottosuolo e/o soprasuolo stradale di proprietà comunale o di uso pubblico, al fine di armonizzare gli stessi interventi con gli interessi pubblici connessi alla gestione della viabilità urbana ed alla relativa attività manutentiva, nonché alla prestazione di servizi alla cittadinanza in termini qualitativamente e temporalmente adeguati.

2. Al fine di consentire un ottimale sfruttamento del patrimonio pubblico e un corretto e trasparente rapporto tra Amministrazione e soggetti attuatori degli interventi, le norme seguenti definiscono un quadro disciplinare di riferimento unitario tramite la prefissione di regole procedurali.

Art. 2. (disciplina di riferimento)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni e alle norme vigenti in materia, ed in particolare al:

- a) Nuovo Codice della strada, approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni;
- b) relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) Disciplinare tecnico - segnalamento dei lavori stradali, approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture 10 luglio 2002, del vigente Regolamento "per l'applicazione del canone occupazione degli spazi ed aree pubbliche e relative tariffe", approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 118 del 27.12.2001.

Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di sicurezza che regolano la costruzione di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, fognature, ecc.

Art. 3. (domande di autorizzazione - concessione di occupazione di suolo pubblico)

1. Le domande per le autorizzazioni all'esecuzione di lavori e/o concessioni di occupazione di suolo pubblico, relativamente agli interventi oggetto del presente regolamento, saranno predisposte secondo lo schema del "modello di domanda" allegato in calce al presente regolamento (**modello n. 1**), in bollo ed indirizzate al

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO STRADALE DI PROPRIETÀ COMUNALE O DI USO PUBBLICO

Settore Demanio - Patrimonio del Comune di Cordenons, e corredate dei seguenti elaborati in duplice copia:

- 1) Relazione descrittiva dell'intervento*
- 2) Estratto planimetrico catastale in scala 1:2.000 o scala 1:1.000;*
- 3) Planimetria quotata per l'identificazione dell'allacciamento in scala adeguata;*
- 4) Sezione/i tipo della carreggiata stradale o dello spazio interessato dai lavori in scala adeguata (minimo scala 1:100);*
- 5) Sezione/i tipo dello scavo, con indicata la stratigrafia dei materiali utilizzati per il ritombamento ed il ripristino del manto superiore, che dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche facenti parte del presente regolamento;*
- 6) Eventuali disegni di manufatti, particolari costruttivi ed ogni altro elemento significativo che possa interessare l'intervento;*
- 7) Preventivo di spesa sui costi relativi all'apertura, la chiusura e sistemazione definitiva dello scavo effettuato (computo metrico estimativo), ai fini del calcolo dell'importo cauzionale di cui al successivo art. 13.*
- 8) Documentazione fotografica a corredo degli elaborati.*

Alla medesima domanda, inoltre, dovrà essere allegata una marca da bollo del valore vigente alla data del rilascio della concessione) da applicarsi successivamente sull'atto autorizzativo e/o concessorio.

- 9) ad ogni domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento effettuato a favore del Comune di Cordenons, della somma dovuta per il rilascio dell'autorizzazione agli interventi oggetto del presente regolamento, così come previsto dall'art. 405 del DPR 16.12.1992 n. 495 – Regolamento al nuovo Codice della Strada - quali spese per l'attività tecnico-amministrativa dell'istruttoria. In sede di prima applicazione l'importo dovuto è di € 50,00 (cinquanta/00) e tale importo sarà aggiornato con cadenza biennale ai sensi del comma 3) del DPR stesso.*

2. Nella domanda (modello n. 1**) devono essere indicati:**

- 1) nominativo e dati fiscali e/o anagrafici del soggetto richiedente;*
- 2) nominativo e recapito del referente della pratica o di altra persona designata al controllo dei lavori;*
- 3) data presunta di inizio dei lavori e tempo previsto per l'esecuzione degli stessi;*

- 4) l'estensione e le dimensioni di ingombro del cantiere con relativa quantificazione della superficie di suolo occupato temporaneamente; gli eventuali suggerimenti relativi a modifiche di traffico o di linee di trasporto pubblico che si rendessero necessarie per consentire l'esecuzione dei lavori;
 - 5) gli Enti concessionari di pubblici servizi e/o soggetti privati, utenti degli spazi soprastanti o sottostanti alle aree interessate dai lavori, ai quali il richiedente ha contemporaneamente segnalato l'intervento da eseguire.
 - 6) dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità per danni causati durante e a seguito dei lavori, nei confronti di altri Enti concessionari di pubblici servizi e/o privati tenendo in tali casi totalmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;
 - 7) eventuali accordi preventivi, stipulati con i soggetti di cui al precedente punto 6), al fine di garantire la compatibilità del posizionamento delle nuove opere con gli altri sotto servizi presenti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche che disciplinano la materia;
 - 8) dichiarazione di assunzione di responsabilità, in merito al rispetto di norme di carattere urbanistico, paesaggistico, ambientale e di tutela dei beni storici ed artistici, tenendo in tal senso, sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;
3. I soggetti concessionari di pubblici servizi, in caso di lavori di pronto intervento, dettati da oggettive motivazioni di forza maggiore (es. fughe, rotture, cedimenti del corpo stradale, ecc.) comunicheranno immediatamente l'inizio dei lavori al Comando di Polizia municipale, nonché al Settore dell'Amministrazione comunale preposto al rilascio dell'autorizzazione e/o della concessione, assumendosi tutte le responsabilità e provvedendo alle cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose. Per tale procedura "d'urgenza" è ammessa anche la comunicazione a mezzo fax, telegramma o trasmissione telematica.
- Il richiedente, in detti casi, è tenuto comunque a produrre regolare domanda di "autorizzazione e/o concessione in sanatoria", utilizzando il modello in calce al presente regolamento (**modello n. 2**) entro dieci (10) giorni dalla data della "comunicazione d'urgenza".
4. La domanda di "autorizzazione e/o concessione in sanatoria" (**modello n. 2**), dovrà contenere le medesime informazioni previste dal precedente comma 2 e sarà corredata della documentazione di cui al precedente comma 1.
 5. La successiva procedura per l'autorizzazione e/o della concessione "in sanatoria", si svilupperà nel modo previsto per gli interventi autorizzati in via preventiva.

Art. 4. (adempimenti ed obblighi connessi all'occupazione di suolo pubblico)

1. L'occupazione del sottosuolo e del soprasuolo di proprietà comunale sarà consentita con le disposizioni stabilite dal "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 118 del 27/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Salvo diverse pattuizioni fra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario di Pubblico Servizio, quest'ultimo sarà tenuto, a semplice richiesta del Comune, nei tempi da questa stabiliti e/o concordati, senza diritto ad alcuna indennità, compenso o risarcimento, a spostare, modificare o rimuovere gli impianti collocati nel sottosuolo o sul soprassuolo, qualora ciò sia necessario all'Amministrazione Comunale per la realizzazione di lavori, opere, modificazioni della sede stradale e/o sue pertinenze e comunque per ogni altra motivata ragione di interesse pubblico sopraggiunto, dichiarato con apposito atto.

Saranno a totale carico del soggetto attuatore tutte le eventuali maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere per l'autorizzazione e/o della concessione rilasciata.

3. Qualora l'Amministrazione comunale provveda alla costruzione o messa a disposizione di propri cunicoli o cavidotti sotterranei per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, potrà imporre al Concessionario, oltre al canone determinato ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e dell'art. 18 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con D.C.C. n. 118 del 27.12.2001, un contributo un-tantum delle spese di costruzione dei manufatti, fissato nella misura del 50 per cento (50%) del valore delle medesime.

4. L'Amministrazione Comunale ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti nei cunicoli o cavidotti sotterranei di sua costruzione.

5. Sono altresì a carico del Concessionario del Pubblico Servizio gli oneri derivanti all'Amministrazione Comunale per spese relative a sopralluoghi, verifiche, controlli e collaudi, effettuati in relazione agli interventi autorizzati, da stabilirsi con separato regolamento o in mancanza di questo con specifica delibera della Giunta Comunale.

Art. 5. (conferenze dei servizi)

1. Al fine di programmare e coordinare i lavori da effettuarsi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale, ogniqualvolta si presentasse la necessità, il Responsabile del Settore preposto al rilascio dell'autorizzazione e/o della concessione, indice una conferenza dei servizi invitando gli uffici, gli enti e le aziende concessionarie interessate.

2. Alle conferenze dei servizi con Enti concessionari di pubblici servizi si applicano le disposizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6. (convenzioni, clausole, accordi e deroghe)

1. Qualora la frequenza, l'entità e la particolarità degli interventi previsti lo rendano opportuno il Responsabile del Settore dell'Amministrazione Comunale preposto al rilascio dell'autorizzazione e/o della concessione può stipulare, previa sottoposizione alla Giunta o al Consiglio Comunale, secondo competenza, per la superiore approvazione, delle clausole, convenzioni e accordi particolari con i concessionari.

2. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma precedente possono derogare, per motivate ragioni di pubblico interesse, a quanto previsto da singole disposizioni del presente regolamento.

Art. 7. (esecuzione dei lavori)

1. I lavori dovranno essere condotti in modo da non intralciare la circolazione stradale e comunque secondo le disposizioni prescrittive dell'Amministrazione comunale, del presente regolamento, delle prescrizioni tecniche, ovvero secondo quanto stabilito dagli accordi e nel rispetto delle disposizioni specifiche contenute nell'atto di autorizzazione e/o concessione.

2. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta dal richiedente, a propria cura e spese, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e di protezione e delimitazione del cantiere e della zona stradale manomessa, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e delle eventuali loro modifiche ed integrazioni. Ulteriori disposizioni relative alla segnaletica possono essere impartite di volta in volta, sulla base delle specifiche esigenze o peculiarità degli interventi da effettuarsi, nelle specifiche prescrizioni contenute nella concessione/autorizzazione.

Art. 8. (danni)

1. Qualora durante l'esecuzione degli interventi, il Soggetto attuatore dovesse provocare danni di qualunque natura a beni del Comune, degli Enti o delle aziende concessionarie di pubblici servizi o di terzi, lo stesso provvederà a comunicare tempestivamente e comunque entro tre (3) giorni il fatto al Comune.

Esso provvederà al più rapido ripristino del servizio e dei manufatti danneggiati in accordo con gli enti e/o aziende concessionarie di pubblici servizi interessati, previa constatazione in contraddittorio con gli stessi dei danni arrecati.

Il Concessionario dovrà risarcire direttamente tutti i danni arrecati all'Amministrazione Comunale e/o a terzi.

2. Tutte le eventuali responsabilità inerenti portanza e/o stabilità del terreno, relativi ai manufatti presenti su suolo pubblico e più in generale inerenti alla realizzazione dell'opera oggetto della domanda, ivi comprese le responsabilità derivanti da violazione delle normative vigenti antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro, saranno esclusivamente a carico del concessionario essendo espressamente esclusa qualsiasi imputazione al Comune.

3. La responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare, prima del collaudo, in dipendenza della manomissione e/o occupazione di suolo pubblico e della esecuzione dell'opera, ricadrà esclusivamente sul Concessionario.

Art. 9. (termine lavori)

1. I lavori devono essere svolti nel termine stabilito dall'Amministrazione Comunale, sulla base dei tempi previsti dal richiedente nell'istanza di concessione.

2. Il richiedente dovrà predisporre tutta la manodopera, mezzi e materiali occorrenti affinché il lavoro sia svolto in maniera continuativa, senza intralci o interruzioni ed in modo che lo stesso abbia termine nel limite di tempo stabilito.

*3. Il richiedente dovrà comunicare all'Amministrazione comunale l'avvenuta ultimazione dei lavori (**modello n. 3**).*

*4. In caso di ritardo nel compimento dei lavori, a qualsiasi motivo sia imputabile, il richiedente presenterà la domanda di proroga dell'occupazione temporanea, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, così come disciplinato dall'art. 9 del vigente "Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", approvato con D.C.C. n. 118 del 27/12/2001 (**modello n. 4**) e successive modifiche ed integrazioni.*

Art. 10. (obblighi di manutenzione successiva alla ultimazione dei lavori)

1. I tratti di strada, piazze e/o loro pertinenze manomessi, rimarranno in manutenzione al concessionario per la durata di anni uno a partire dalla data di ultimazione dei lavori, data che dovrà essere comunicata per iscritto, da parte del Concessionario, all'Ufficio comunale preposto al rilascio dell'autorizzazione e/o della concessione, e constatata dall'Ufficio medesimo mediante sopralluogo congiunto con i tecnici delle due parti.

2. Durante l'anno di manutenzione il richiedente provvederà a tutte le riparazioni necessarie con particolare riguardo ai manti di copertura superficiale e le pavimentazioni che per imperfetta esecuzione dei lavori manifestassero difetti di ogni genere. Allo scadere dell'anno di manutenzione il concessionario dovrà richiedere la visita di collaudo, che non potrà comunque riguardare la funzionalità degli impianti di proprietà del Concessionario, al fine di ottenere il documento attestante la regolare esecuzione dei lavori di scavo e ripristino delle sedi stradali e/o loro pertinenze, nonché di ogni altro elemento in esse presente.

L'inottemperanza a tali disposizioni implicherà l'obbligo di risarcimento di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale ed a terzi per la mancata manutenzione.

3. La visita di collaudo, dovrà avvenire entro due (2) mesi dalla richiesta. Qualora il documento attestante la regolare esecuzione dei lavori non venisse rilasciato per vizi o carenze il periodo di manutenzione verrà prorogato fino alla regolare esecuzione dei lavori e comunque non oltre sei mesi, durante il quale si rinnoveranno conseguentemente tutti gli oneri indicati nel presente articolo.

Art. 11. (prescrizioni tecniche)

1. Le manomissioni del suolo pubblico, comprendenti sia l'esecuzione degli scavi necessari che l'esecuzione delle opere di ripristino, saranno eseguiti secondo le prescrizioni tecniche generali e particolari previste dall'allegato al presente regolamento (**allegato "A"**), e/o eventualmente a quelle integrative e/o derogatorie stabilite nell'atto autorizzativo e/o concessorio.

2. Nei casi in cui si rendesse necessario prevedere ulteriori norme integrative e/o deroghe alle norme generali previste dal presente regolamento, le modalità di esecuzione, sia in aumento che in diminuzione, saranno stabilite, ed autorizzate caso per caso, dal Responsabile del Settore dell'Amministrazione Comunale preposto al rilascio della concessione, con adeguate motivazioni circa le ragioni di pubblico interesse giustificanti la deroga, secondo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 1.

Art. 12. (interventi su opere di recente realizzazione o ristrutturazione)

1. Nel caso di interventi da eseguirsi su strade e loro pertinenze e/o su spazi pubblici di recente costruzione o ripavimentazione sarà vietato ogni e qualsiasi intervento per un periodo non inferiore ad anni tre (3).

2. In deroga a quest'ultima disposizione potranno essere autorizzati solo interventi dovuti a cause di forza maggiore oltre a quelli che i soggetti concessionari di pubblici servizi dovranno eseguire, per effetto della loro speciale natura, in

assenza di soluzioni alternative proponibili di concerto con l'Amministrazione Comunale.

Art. 13. (cauzione)

1. A garanzia della esatta esecuzione dei lavori e, comunque nel rispetto di quanto prescritto dall'Amministrazione comunale, il Richiedente, al momento del rilascio della concessione, presterà idonea cauzione, corrispondente ai costi di ripristino con un minimo di Euro 500,00 (cinquecento) mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale, allegando la relativa bolletta o mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 del C.C.) e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte del Comune.

2. Agli enti o alle aziende concessionarie, che eseguano più interventi sul territorio comunale, sarà possibile chiedere un'unica cauzione a garanzia degli adempimenti delle singole concessioni.

L'importo di detta cauzione "generale" sarà determinato di volta in volta, e riferito al numero, alla natura e alla durata degli interventi, sulla base di un programma da sottoporsi all'Amministrazione Comunale da parte del soggetto richiedente.

Tale garanzia sarà ripristinata nel suo ammontare, nel caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune e sarà mantenuta sino ad avvenuto collaudo degli interventi programmati.

Lo svincolo della cauzione potrà essere richiesto solo dopo l'emissione dell'atto di collaudo (**allegato n. 5**).

Art. 14. (Sanzioni)

1. Chiunque esegua lavori senza l'autorizzazione prescritta dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, salva comunque la irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento giuridico e di competenza di questa Amministrazione Comunale.

2. Per interventi in corso oltre al termine stabilito nella concessione/autorizzazione o nella eventuale proroga, il Concessionario è soggetto a quanto previsto nel precedente comma 1.

Art. 15. (abrogazioni di norme)

1. Il presente regolamento, di cui fanno parte integrante e sostanziale gli allegati "1", "2", "3", "4", "5", "A" e "B", abroga il "Regolamento per l'esecuzione dei ripristini stradali", adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 15.06.1992.

- 2. Le norme previste dal presente regolamento saranno applicate alle concessioni le cui domande siano pervenute successivamente al trentesimo giorno dalla data della sua entrata in vigore.